



COMUNE DI GALATONE
Provincia di Lecce

NUOVO
REGOLAMENTO
DELLE
CONSULTE

(Approvato con delibera C.C.n del)

Comune di Galatone **Regolamento delle Consulte**

Art. 1 - Contenuto del regolamento

Il presente regolamento reca la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento delle consulte dei cittadini, ai fini della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, secondo i principi della legge n.267/2000 e dello Statuto Comunale.

Art. 2 - Fonti normative.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno il proprio fondamento giuridico nell'art. 6 e 8 della legge 267/2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e negli artt. 9 e 10 dello Statuto Comunale.

Art. 3 - Principio generale.

Ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto i Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche attraverso la istituzione di apposite Consulte generali o speciali

Art. 4 - Le Consulte dei cittadini.

La consulta dei cittadini sono organismi liberamente costituiti al fine di consentire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

Art.5 - Istituzione e composizione delle Consulte.

Sono istituite le seguenti Consulte a carattere permanente:

- 1^ **Consulta:** Politiche dell'energia e dell'innovazione, Smartcity
- 2^ **Consulta:** Artigianato, industria,agricoltura,commercio;
- 3^ **Consulta:** Giovani e politiche giovanili
- 4^ **Consulta:** Territorio, turismo e valorizzazione del patrimonio artistico,storico e culturale
- 5^ **Consulta:** Sanità, ambiente e sicurezza;
- 6^ **Consulta:** Partecipazione e vita sociale (cultura, eventi, tempo libero, rapporti cittadino-P.A.)
- 7^ **Consulta:** Periferie e contrade;
- 8^ **Consulta:** Sport;
- 9^ **Consulta:** Politiche sociali e pubblica istruzione;

La Consulta dei cittadini è composta, oltre che dal Sindaco o da suo delegato, senza diritto di voto:

- da cittadini con età non inferiore a 16 anni, residenti nel Comune di Galatone che, svolgendo attività nel campo di interesse specifico della consulta, intendano prestare la propria collaborazione volontaria;
- da rappresentanti delle associazioni costituite nell'ambito del territorio comunale e riconosciute nell'Albo comunale;
- da rappresentanti delle varie formazioni sociali, siano esse organizzazioni sindacali, imprenditoriali, di categoria o cooperative che operano nel settore di interesse della consulta;

Al fine di garantire un proficuo lavoro le consulte sono composte da non meno di 7 membri. Ogni cittadino potrà presentare la sua richiesta di adesione ad un massimo di tre consulte. Le Consulte sono costituite da tutti i cittadini che ne facciano domanda al Sindaco utilizzando modelli prestampati forniti dall'Amministrazione Comunale, a seguito di apposito bando da pubblicarsi entro il mese di ottobre di ogni anno.

Le domande pervenute saranno esaminate dalla terza Commissione Consiliare Permanente che ne determina l'ammissibilità.

Non possono far parte delle Consulte i rappresentanti delle Associazioni e degli Enti che siano Consiglieri Comunali, revisori dei Conti e componenti degli altri organi del Comune (Commissione Edilizia, Commissione Commercio, ecc...). L'insorgenza di una delle cause di incompatibilità previste, determina la decadenza automatica dalla carica.

Art. 6 - Organi della Consulta

L'organo fondamentale è l'assemblea degli aderenti che ha funzione deliberante ed elegge nel suo seno, nella prima adunanza, un comitato di coordinamento formato da un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario che rimangono in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che li ha istituiti.

Art. 7 - Durata.

Tutti i componenti la Consulta dei cittadini possono rinnovare annualmente la propria adesione a seguito del bando, così come previsto dal comma 4° dell'art. 5 e le loro attribuzioni sono prorogate fino a quando non si sia provveduto alle nuove nomine.

Art. 8 - Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta la consulta in tutti i rapporti esterni, assegna ai componenti specifici incarichi in relazione alle attribuzioni dell'organismo, presiede la consulta e la convoca.

Art. 9 - Convocazione delle Consulte.

Il Presidente della consulta ne dispone la convocazione, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori. Solo in fase di primo insediamento il Sindaco provvede a convocare i cittadini che hanno aderito alle consulte per l'elezione degli organi.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno, devono essere inviati tre giorni prima di quello stabilito per la riunione, tramite e-mail.

La consulta può anche essere riunita su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le sedute sono valide in prima convocazione qualora vi sia la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 10 - Ordinamento delle consulte

E' facoltà della consulta darsi un ordinamento interno per regolare i rapporti fra i propri membri e la programmazione dei lavori.

Art. 11 - Attribuzioni delle Consulte

Le consulte dei cittadini hanno le seguenti attribuzioni:

- a) fornire pareri di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Comunale, in ordine alle problematiche attinenti al proprio settore di competenza;
- b) formulare proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la collettività;
- c) richiedere notizie e informazioni al Sindaco su questioni generali riguardanti la collettività;

d) partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari su invito delle commissioni o su loro richiesta.

Il contenuto dell'attività consultiva di cui al comma precedente non è vincolante per l'Amministrazione.

Art. 12 - Deliberazioni delle Consulte

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle deliberazioni è steso dal segretario ed è firmato dal Presidente, dallo stesso segretario e dal componente più anziano per età della consulta.

Le deliberazioni contenenti pareri sono rimesse agli organi del Comune entro 30 giorni dalla richiesta; in mancanza l'organo procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 13 - Partecipazione all'Amministrazione locale

La partecipazione della consulta dei cittadini all'amministrazione locale riguarda:

- a) i provvedimenti di carattere generale, quali la pianificazione urbanistica, i piani socio-economici, la programmazione, la predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali;
- b) i provvedimenti amministrativi di carattere settoriale così come definiti dalla sfera di competenze delle singole consulte.

Il consiglio comunale tiene almeno una volta l'anno una riunione aperta con la partecipazione delle consulte nella quale il Sindaco illustra lo "Stato della Comunità", nei caratteri e connotazioni più significative. I Presidenti delle consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

Art. 14 - Esclusione della partecipazione

La partecipazione della Consulta dei cittadini all'amministrazione è esclusa in tutti i casi in cui si presenta un'urgente necessità di fronteggiare improvvise esigenze e nelle ipotesi in cui i procedimenti presuppongono la cognizione e l'utilizzo di dati tecnici dei quali solo l'Ente può disporre.

Art. 15 - Risorse organizzative

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione delle Consulte strutture adeguate alle esigenze organizzative, allo scopo di rendere effettivo il ruolo di partecipazione. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il sindaco, l'assessore competente o il consigliere delegato.

Art.16 - Compensi

Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle consulte non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

Art. 17 - Norma di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale.

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente si fa rinvio al codice civile ed ai principi del diritto amministrativo in materia di funzionamento degli organi collegiali.